

12216



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Terza Sezione civile

12216/14
Cw4 3815/14

Rep 10808/14

riunito nella camera di consiglio del 13 maggio 2014, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41374 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2012 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17 febbraio 2014 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

C: , elettivamente domiciliata in Roma, via del Corso, n. 300, presso lo studio dell'avv. , la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine dell'atto di citazione in riassunzione,

attrice;

e

Costruzioni , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. rappresentata e difesa dall'avv. del foro di

, che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

convenuta;

Oggetto: impugnazione delibere società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 17 febbraio 2014.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato (in riassunzione del giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, dichiaratosi incompetente), Carmela Ferrazzano conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Costruzioni S.r.l. in liquidazione al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "I) dichiarare nulla, ovvero annullabile, la delibera in data 22/09/2011, con la quale è stata messa in liquidazione la società Costruzioni S.r.l. (...) in quanto adottata in violazione della norma sul diritto di informazione del socio, nonché in conflitto di interessi tra il socio che l'ha assunta e la società, e comunque assunta in difetto dei presupposti *ex lege* per la messa in liquidazione (non sussistendo, nella specie, la dedotta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale), né rispettando l'obbligo di rendere pubblica la situazione patrimoniale aggiornata della società. II) vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio";

A fondamento della domanda, l'attrice rappresentava che:

- (a) F. è socia della Costruzioni S.r.l. essendo proprietaria di una quota pari al 49% del capitale sociale;
- (b) il socio di maggioranza, titolare di una quota pari al restante 51% del capitale sociale, era il fratello, G. F. ;
- (c) seguito del decesso di questi, avvenuto in data 19 novembre 2010, sono subentrati gli eredi e, in particolare, la moglie (anche in rappresentanza del figlio minore);
- (d) nel corso dell'assemblea del 15 gennaio 2011, si autonominava amministratrice unica della società attribuendosi, peraltro, un compenso annuo pari ad €. 48.000,00;
- (e) l'amministratrice, quindi, immediatamente procedeva ad una serie di atti di dismissione di beni strumentali non giustificabili, avendo la Costruzioni S.r.l. ancora in corso cantieri per il completamento di fabbricati residenziali;

- (f) con missiva raccomandata spedita il giorno 6 novembre 2011, ma conosciuta dalla Ferrazzano soltanto il 27 settembre 2011, l'attrice veniva convocata per l'assemblea del 22 settembre 2011;
- (g) nel corso di detta assemblea, il cui verbale veniva redatto dal notaio dott.ssa [redacted], la società, in forza della precostituita maggioranza in mano all'unico socio, [redacted], e dopo avere ascoltato la relazione della stessa nella sua qualità di amministratrice, deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società con contestuale nomina della C: [redacted] a liquidatrice;
- (h) la deliberazione assunta si inserisce in un contesto di abusi ed irregolarità posti in essere dal socio di maggioranza e già oggetto di altri giudizi cautelari proposti dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, nell'ambito dei quali, con riferimento anche ad altre società ugualmente partecipate, si evidenziavano il compimento di atti gestori inutilmente onerosi per la società, la cessione di beni sottocosto ovvero con occultamento dei ricavi; la violazione del secondo comma dell'art. 2476 c.c.;
- (i) comunque, la deliberazione di scioglimento della società si presenta illegittima per i seguenti motivi: violazione del diritto di informazione del socio; violazione dell'obbligo di aggiornamento della situazione patrimoniale della società; insussistenza della causa di scioglimento così come emergente dalla delibera; abuso di maggioranza; illegittimità della nomina del liquidatore nella persona di [redacted] e del deliberato in punto di conferimento di poteri;

Sulla scorta di tali premesse, la Sig.ra C: [redacted] concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la Costruzioni [redacted] S.r.l. la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Nell'ambito del giudizio così incardinato, con ricorso depositato in cancelleria in data 26 giugno 2012, C [redacted] chiedeva al Tribunale di sospendere l'efficacia della delibera oggetto di impugnazione. Quindi, succedutisi numerosi rinvii per procedere correttamente alla notificazione del ricorso d'urgenza, nessuno si costituiva per la società resistente nell'ambito del subprocedimento cautelare: con ordinanza

depositata in cancelleria in data 14 dicembre 2012, il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente, all'udienza del 17 febbraio 2014 ove compariva soltanto il difensore dell'attrice, questi precisava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. La Sig.ra C ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'annullamento della delibera assunta, in data 22 settembre 2011, dall'assemblea della Costruzioni S.r.l. con la quale i soci hanno deciso lo scioglimento anticipato della società e la liquidazione della medesima.

La domanda non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per i motivi già esposti nell'ordinanza resa in data 14 dicembre 2012 con la quale il Tribunale respingeva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della medesima deliberazione, motivi che, in questa sede, possono essere utilmente richiamati.

Quale prima ragione di impugnazione, C. rappresenta la violazione dell'obbligo di informazione del socio.

Il rilievo appare manifestamente infondato.

Secondo l'attrice (pag. 26 dell'atto di citazione in riassunzione), "a prescindere dalla validità o meno della convocazione non pervenuta al socio di minoranza (...), non è dato comprendere come il socio di minoranza potesse, con quella convocazione, essere informato della sussistenza della impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, stante l'opposta condotta dell'amministratore, che, di fatto, stava procedendo alla finalizzazione delle opere edili realizzate, con la vendita delle stesse a terzi. L'ordine del giorno non cita, invero, alcuna delle cause di scioglimento previste *ex lege*, donde non era possibile, comunque, valutarne i fatti presupposti".

Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, tuttavia, nella missiva di convocazione si legge che l'assemblea veniva convocata al fine di decidere anche sulla

“messa in liquidazione della società e adozione dei provvedimenti consequenziali ed in particolare: nomina organo liquidazione ed attribuzione dei poteri”. Tale ordine del giorno, peraltro, è risultante dallo stesso verbale (redatto dal notaio) di assemblea straordinaria.

In questa prospettiva, quindi, la destinataria della convocazione doveva essere pienamente a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi, della stessa possibilità (poi concretamente verificatasi) di deliberare in ordine allo scioglimento anticipato della società: a fronte della conoscibilità delle ragioni della convocazione dell'assemblea, non assume alcun rilievo la circostanza che, in conseguenza dello svolgimento da parte della società di opere edilizie e della vendita di alcuni immobili realizzati, la Ferrazzano non si “aspettasse” l'intervento di una simile decisione.

D'altra parte, appare sul punto opportuno evidenziare come la difesa di Carmela Ferrazzano non contesti - limitandosi solo ad adombrarlo - un vizio del procedimento di convocazione. Comunque, il Tribunale non ritiene pleonastico osservare come esso si sia svolto in conformità della previsione statutaria (art. 16.3) a mente della quale l'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza. Infatti, nel caso di specie, l'avviso di convocazione (per come riconosciuto dalla stessa ricorrente) è stato tempestivamente spedito in data 6 settembre 2011 e, dunque, sedici giorni prima dell'assemblea.

2. Gli ulteriori motivi posti a fondamento dell'impugnazione della deliberazione - specificatamente indicati in: violazione dell'obbligo di aggiornamento della situazione patrimoniale della società; insussistenza della causa di scioglimento così come emergente dalla delibera; abuso di maggioranza; illegittimità della nomina del liquidatore nella persona di M e del deliberato in punto di conferimento di poteri - possono essere trattati congiuntamente poiché, con essi, la parte solleva essenzialmente una sola doglianza rappresentata dall'abuso, esercitato dal socio Monica Califano, del potere di maggioranza.

Ciò posto, occorre dapprima soffermarsi sulla fattispecie dell'abuso del potere di maggioranza ed alla possibilità che esso costituisca il limite per l'adozione (anche) di delibere sullo scioglimento della compagine societaria.

Ebbene, per come ricostruita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 12/12/2005, n. 27387), l'abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza *uti singuli*; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.

Ed invero, nel nostro ordinamento societario non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari. Tuttavia, da tempo, si ammette in dottrina la fattispecie in argomento, riferendola correttamente alla "regola" di maggioranza, per indicare un uso di tale regola non conforme a quei limiti alla sua applicazione, che siano desumibili o da un principio implicito dell'ordinamento, oppure da un enunciato normativo espresso ovvero ancora da una clausola generale. La stessa Corte di cassazione ha avuto modo di osservare che la deliberazione di scioglimento di una società che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all'uopo prescritte, può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all'uopo previste (artt. 2377 e 2379 c.c.), sotto il profilo dell'abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all'esclusione del socio), mentre, all'infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. I, 20/06/1983, n. 4236; Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628; Cassazione civile, sez. I, 05/05/1995, n. 4923; Cassazione civile, sez. I, 26/10/1995, n. 11151; Cassazione civile, sez. I, 11/06/2003, n. 9353), non potendo ritenersi sussistente un interesse giuridicamente tutelato del socio alla conservazione del proprio *status*.

La figura dell'abuso di potere, quindi, rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario corrispondente ad un principio generale dell'ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e, quindi, fare di essi un esercizio emulativo (sulla tematica dell'abuso del diritto, si veda, di recente, Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2011 n. 10488).

L'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, peraltro, fonda il divieto di abuso sulla base dei canoni generali della correttezza e della buona fede. Più specificamente, il principio di buona fede contrattuale e il conseguente principio di collaborazione che deve informare l'opera dei soci nell'organizzazione della società vengono considerati il fondamento per riconoscere la figura dell'abuso di potere, quale elemento invalidante le deliberazioni assembleari finalizzate esclusivamente a favorire la maggioranza a danno della minoranza.

Si può, quindi, affermare che il riconoscimento della figura dell'abuso di potere parte dal riconoscimento della società come contratto. I soci, con la costituzione della società, stipulano un contratto; essi, in quanto membri di una struttura organizzativa di matrice contrattuale, sono astretti a un vincolo derivante dalla causa del contratto sociale: pertanto, i soci devono eseguire il contratto secondo il principio di buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

A questo punto, occorre precisare che il canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all'esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi i quali, nel dinamismo proprio dell'ordinamento societario, sono destinati a trovare adeguata composizione nell'ambito del procedimento deliberativo. La menzionata regola di maggioranza prescrive, dunque, al socio non di esercitare il diritto di voto in funzione di un predeterminato interesse, ma di esercitarlo liberamente e legittimamente per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.

Posta dunque l'astratta configurabilità della vicenda dell'abuso di potere anche rispetto ai voti espressi in senso favorevole allo scioglimento anticipato della società, occorre peraltro precisare che è comunque necessaria la dimostrazione di un esercizio "fraudolento" ovvero "ingiustificato" del potere di voto, l'abuso non potendo consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi, ma dovendo

concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante.

In sintesi, l'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell'atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa (cfr., altresì, Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361; Tribunale Roma, 22/10/2002; Tribunale Milano, 28/06/2001; Tribunale Milano, 22/06/2001).

In adesione ai principi ora enunciati, l'esame del merito della delibera è ammesso solo in presenza di indici oggettivi che consentano di sospettare la violazione di vincoli imposti dall'ordinamento alla maggioranza e desunti nei modi succitati: della sussistenza e della prova di tali indizi è naturalmente onerata la parte che assume l'illegittimità della deliberazione. Grava, cioè, sul socio di minoranza l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto (cfr., Cassazione civile, sez. I, 29/05/1986, n. 3628 cit., in motivazione, Cassazione civile, sez. lav., 19/04/2003, n. 6361). Ma, come si è visto, l'abuso presuppone un controllo di merito del giudice; e a tal fine il socio di minoranza, oltre a provare la arbitraria e fraudolenta preordinazione della delibera da parte dei soci maggioritari, dovrà preventivamente fornire quei "sintomi" di illiceità, tali da consentire al giudice l'analisi delle motivazioni della delibera, per poter verificare se effettivamente abuso vi sia stato. È chiaro che la presenza del fine fraudolento - la cui prova può essere data anche induttivamente dimostrando che lo scopo apparentemente perseguito dalla società è in realtà inesistente - costituisce non solo un sintomo del vizio della decisione impugnata, ma anche il limite alla tutela della minoranza. L'abuso di potere, infatti, è pur sempre un vizio di legittimità della delibera, riscontrabile solo nella misura in cui non comporti un controllo giudiziario sulle libere determinazioni dell'autonomia privata provenienti dagli organi della società rispetto ai quali è preclusa qualsiasi valutazione di opportunità.

3. Tanto chiarito in punto di diritto, il Tribunale ritiene che gli elementi istruttori acquisiti agli atti non consentano di ritenere integrata la fattispecie dell'abuso di potere di rappresentanza.

Giova, sul punto, evidenziare come, nel corso dell'assemblea straordinaria del 22 settembre 2011, l'amministratrice della Costruzioni S.r.l., M. , rappresentava "di avere assunto l'amministrazione della società solo in data 15 gennaio 2011; che, dopo la scomparsa del precedente amministratore unico sig. G . .

, ha tentato in tutti i modi, principalmente rivolgendosi al commercialista consulente della società incaricato di redigere la bozza di bilancio (dott.

) nonché all'unico socio superstite (signora F . .), di reperire tutta la documentazione necessaria per redigere la bozza di bilancio; di avere chiesto delucidazioni circa la documentazione mancante soprattutto al socio C: . .

, amministratore di fatto della società fino al 15 gennaio 2011; che tuttavia non è stato possibile reperire la documentazione occorrente alla redazione di una completa e regolare bozza di bilancio da presentare all'assemblea dei soci, così come richiesto dalla legge; che questo amministratore si è avveduto che non è stato depositato neanche il bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2009, senza che il socio F. C. . . fornisse spiegazione alcuna della suddetta situazione". Quindi, secondo l'amministratore "alla luce di quanto appena dichiarato, vista l'impossibilità di approvazione del bilancio 2010, nonché la carenza del bilancio dell'anno precedente, ritenuto di non poter proseguire nel conseguimento dell'oggetto sociale, propone di sciogliere la società e quindi di mettere in liquidazione con tutti i consequenziali provvedimenti".

All'esito della relazione - ora fedelmente riportata - dell'amministratore, l'assemblea deliberava "di sciogliere anticipatamente la società" che veniva "posta in liquidazione" con nomina della stessa M . . a liquidatore.

Ritiene il Tribunale che - sebbene la motivazione posta a base della proposta di scioglimento sia palesemente errata - non ricorra, nel caso di specie, una ipotesi di abuso di potere di maggioranza. In particolare, giova evidenziare come dalla impossibilità di predisporre, da parte dell'organo amministrativo, il bilancio di esercizio non derivi necessariamente l'impossibilità di funzionamento degli organi sociali né di conseguire l'oggetto sociale. Infatti, per la verifica dello scioglimento della società per impossibilità

di funzionamento dell'assemblea vengono in rilievo unicamente le patologie concernenti il funzionamento dell'assemblea, mentre la continuata inattività o l'impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo non configurano cause di scioglimento della società, pur potendo impedire l'adozione di decisioni anche essenziali per il normale corso dell'attività d'impresa. Tali circostanze sono, infatti, viste come disfunzioni eliminabili con la sostituzione dei componenti di altri organi e tanto i rimedi quanto le sanzioni previste non mettono in discussione la stessa sopravvivenza della società, ma coinvolgono unicamente la responsabilità dei soggetti incaricati.

Ciò nonostante, dalla constatata erroneità della motivazione della proposta di scioglimento non consegue, necessariamente, l'invalidità della deliberazione assunta.

Sotto un primo profilo, il Tribunale evidenzia come l'assemblea della società abbia deliberato lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 primo comma n. 6 c.c. e non si sia limitata a prendere atto dell'intervenuto scioglimento (di diritto) della medesima.

Sotto altro profilo, giova ricordare che, salvo in casi particolari, non sussiste un obbligo per il socio di esplicitare e di motivare, nel corso dell'assemblea, le proprie scelte discrezionali, perseguendo liberamente il socio, come già rilevato, i propri interessi, salvo il limite dell'abuso del diritto. Conseguentemente, diviene irrilevante che il voto in ordine alla decisione di sciogliere volontariamente ed anticipatamente la società sia stato esercitato sulla base di una non corretta valutazione dei dati di fatto - o, comunque, sulla base di una proposta formulata dall'organo amministrativo e non aderente ai dati normativi - in quanto, anche in tale ipotesi, spetterà pur sempre al socio di minoranza provare gli estremi della fattispecie illecita dedotta.

Sotto l'aspetto da ultimo menzionato, il Tribunale evidenzia come la ricorrente, Carmela Ferrazzano, non abbia provato che lo scioglimento della società risulti, in concreto, preordinato ad avvantaggiare la socia di maggioranza M. in danno dell'odierna ricorrente o della società stessa. D'altra parte, la Ferrazzano non ha neppure allegato l'esistenza di un danno che ella riceverebbe (o che stia ricevendo) dalla messa in liquidazione della società ovvero il perseguimento, da parte di M., di un interesse illegittimo ovvero antitetico rispetto a quello sociale.

Né conduce ad una conclusione difforme l'esame del contrasto in essere tra i soci: infatti, a fronte di una conflittualità tra i soci protrattasi nel tempo, appare del tutto

legittimo (in assenza di elementi di segno contrario, nel caso di specie, come detto, non allegati) che il socio di maggioranza ritenga conveniente disporre lo scioglimento della società piuttosto che continuare in una attività societaria nella quale ogni iniziativa debba essere oggetto di contrasti, sfocianti anche in procedimenti giurisdizionali, con il socio di minoranza.

4. Parte attrice deduce, poi, che la deliberazione impugnata è stata determinata dal conflitto esistente tra l'interesse della società (che, a dire dell'attrice, non può essere che quello volto all'attuazione del contratto sociale) e l'interesse particolare del socio che ha votato la messa in liquidazione così cercando di porre rimedio alla propria incapacità di amministratore e di riordinare la contabilità sociale

Ebbene, la descritta doglianza non risulta, ad avviso del Tribunale, meritevole di accoglimento.

Ripercorrendo le motivazioni di un importante arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr., Cassazione civile sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387), deve in primo luogo evidenziarsi come sussista conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall'altra l'interesse della società; e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l'uno se non sacrificando l'altro. Ai fini dell'annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l'interesse sociale, mentre è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio (cfr., Cassazione civile sez. I, 21 marzo 2000, n. 3312; Cassazione civile sez. I, 21 dicembre 1994, n. 11017; Cassazione civile sez. I, 4 maggio 1991, n. 4927).

Quindi, affinché vi sia conflitto di interessi rilevante, ovvero sia in grado di comportare l'annullabilità della delibera ai sensi dell'art. 2377 c.c., è necessario individuare due specifici interessi tra loro in contrasto: l'uno facente capo personalmente al socio e l'altro facente capo alla società.

Da quanto precede, risulta palese che strumentale alla figura del conflitto di interessi è l'individuazione dell'interesse della società.

Ciò posto, l'interesse sociale si configura come l'insieme degli interessi comuni dei soci, in quanto parti del contratto di società, concretizzantesi nell'interesse alla

produzione del lucro, alla massimizzazione del profitto sociale, inteso come massimizzazione del valore globale delle azioni o delle quote, al controllo della gestione dell'attività sociale, alla distribuzione dell'utile, alla alienabilità della propria partecipazione sociale, alla determinazione della durata del proprio investimento, e, quindi, allo scioglimento della società.

Pertanto, si ha conflitto di interessi rilevante quando vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse non sociale - quindi un interesse che non è in alcun modo riconducibile al contratto di società - e uno qualsiasi degli interessi che sono riconducibili a tale contratto.

Tra questi ultimi, non può annoverarsi l'interesse alla conservazione dello *status* di socio, poiché è ricompreso nel concetto di interesse sociale l'interesse allo scioglimento della società, che è un interesse sempre in conflitto con l'accrescimento del patrimonio sociale e con la stessa massimizzazione del rendimento delle azioni.

In altri termini, la ricorrenza del conflitto di interessi in senso proprio con la società in capo al socio esprimente voto favorevole allo scioglimento dell'ente non pare situazione di per sé neppure astrattamente configurabile, difettando per tal genere di deliberazione la possibilità di individuare un interesse sociale alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, laddove la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione (art. 2484 n. 6 c.c.). In questo ordine di concetti, non può dunque configurarsi un interesse della società alla propria sopravvivenza produttiva suscettibile di entrare in conflitto con l'interesse della maggioranza dei soci allo scioglimento della società e al conseguente disinvestimento patrimoniale, dacché la stessa esistenza di un interesse sociale risulta, nel sistema normativo, subordinata alla volontà della maggioranza di porre fine alla società.

D'altronde, opinando diversamente, cioè qualora non si desse rilevanza sociale all'interesse allo scioglimento della società, la relativa delibera risulterebbe essere sempre in conflitto con gli altri interessi sociali, tra i quali l'interesse ad accrescere il patrimonio sociale e la produttività delle quote del patrimonio detenuto dai soci. Con la conseguenza che la delibera di scioglimento, causando di per se stessa un contrasto insanabile tra interesse a uscire dalla società e interesse a incrementarne la patrimonialità, risulterebbe sempre annullabile per conflitto di interessi da parte di ogni

socio che magari abbia opportunità di investimento con rendimento (atteso) superiore a quello delle azioni sociali. Ma tale conclusione non può ammettersi, giacché l'ipotesi di scioglimento anticipato "volontario" della società è espressamente presa in considerazione dal legislatore nell'art. 2484 n. 6 c.c.; accettando la tesi contraria, si giungerebbe alla conclusione che una delibera tipica prevista dal legislatore sarebbe sempre annullabile.

Pertanto, per dare senso logico alla disposizione dianzi evocata deve necessariamente ritenersi che, in quanto ipotesi tipica prevista dal legislatore, lo scioglimento anticipato volontario sia sempre conforme all'interesse sociale.

In conclusione, va affermato il principio che non può ritenersi impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2484 n. 6 c.c., in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a contrastanti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione (cfr., per l'inesistenza di un conflitto di interessi tra socio e società con riferimento alla deliberazione di scioglimento anticipato della società, cfr., altresì, Trib. Salerno, 28 ottobre 2008 e Trib. Milano, 29 gennaio 1998 secondo il quale non è neppure astrattamente configurabile la ricorrenza di un conflitto di interessi tra il socio che esprima voto favorevole allo scioglimento anticipato della società e la società stessa: la disciplina legale del fenomeno societario consente infatti che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza porre all'uopo nessuna condizione, rendendo così impossibile l'individuazione di un autonomo interesse della società alla propria sopravvivenza produttiva).

Segue dalle precedenti considerazioni il rigetto dell'impugnazione, proposta da Carmela Ferrazzano, avverso alla deliberazione assunta dall'assemblea dei soci della Costruzioni Italiane S.r.l. in data 22 settembre 2011.

5. La Sig.ra C. , rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della società convenuta, delle spese legali relative al

presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *rigetta la domanda proposta dalla Sig.ra Cc*
- II) *condanna la Sig.ra Cc alla refusione, in favore della Costruzioni S.r.l. in liquidazione, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 12.000,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 13 maggio 2014.

Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)

Il Giudice est.

(dott. Guido Romano)

TRIBUNALE DI ROMA

Sa~~z~~ione 3^a Civile

Depositato in Cancelleria

Roma, li. 4 GIU. 2014

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA